

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MURDACA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 1972

Interpretazione ed integrazione dei decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e 28 dicembre 1970, n. 1079, relativamente al riassetto di carriera di taluni dipendenti ex-capi ufficio ed ex-capi ufficio principali dell'Amministrazione poste e telegrafi

ONOREVOLI SENATORI. — Gli impiegati dell'Amministrazione delle poste e telegrafi, inquadrati, in precedenza, in base alle tabelle *L, M, N, O, P* e *Q* dell'allegato *I* della legge 11 febbraio 1970, n. 27, con qualifica di « capo ufficio » ed equiparate, al « coefficiente » 284, attualmente, col riassetto del personale della pubblica amministrazione, attuato con i decreti del Presidente della Repubblica nn. 1077 e 1079 del 28 dicembre 1970, sono stati inquadrati, secondo un nuovo differente criterio, nelle tabelle *XIV, XV, XVI, XVII* e *XVIII* con le qualifiche di « capo ufficio ed operatore principale di esercizio » ed equiparate al parametro 242.

Come è noto il suddetto riassetto del personale della pubblica amministrazione è stato strutturato su un nuovo sistema, in funzione delle retribuzioni e delle carriere, il quale ha operato la sostituzione del precedente criterio di misura dei « coefficienti » con quello dei « parametri »; e che le trasformazioni delle varie qualifiche dal vec-

chio al nuovo sistema sono state effettuate in molti casi, in maniera erronea.

Si è verificato così che allo stesso parametro 242 sono stati inquadrati anche gli ex ufficiali di prima classe, ai quali nella precedente sistemazione amministrativa spettava il « coefficiente », minore di ben 44 punti, coefficiente 240.

Per meglio comprendere in quale grossolano errore l'Amministrazione delle poste e telegrafi sia incorso e l'ingiusto trattamento praticato si tenga presente che questo personale per giungere alla qualifica di « capo ufficio » ha dovuto, una parte sostenere e superare un concorso per esami, come stabiliva il secondo comma dell'articolo 42 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, mentre l'altra parte è stata dichiarata idonea di concorso in base all'articolo 52 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406.

Di contro, gli ex ufficiali di prima classe, pur appartenendo alla medesima carriera

esecutiva, ma che erano preceduti in carriera dagli allora « capi ufficio », eccetera, hanno conseguita, senza merito specifico, una equiparazione che si palesa un vero e proprio trattamento di favore rispetto ai primi, in particolare, e ad altre categorie di personale, in generale.

Essendo erronea ed ingiusta questa equiparazione, che comporta una disparità di criteri e quindi di trattamento, con il pre-

sente disegno di legge si intende andare incontro alle legittime aspettative di una categoria di impiegati postali, sbloccando appunto, una situazione di ingiustizia e di scontento, onde riconoscere a loro favore il diritto di essere inquadrati in maniera più consona, ai parametri 262 o 293 (ex grado VIII-c) a seconda dell'anzianità acquisita dai singoli nelle qualifiche di capo ufficio eccetera.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Gli impiegati dell'Amministrazione autonoma delle poste e telegrafi, operatori di esercizio, precedentemente collocati nelle qualifiche della carriera esecutiva, di capo ufficio ed equiparate ai sensi dell'allegato I alla legge 11 febbraio 1970, n. 27, sono promossi, in soprannumero, alla qualifica di capo ufficio superiore e capo ufficio di prima classe, al parametro 262 o 293 a seconda dei criteri regolanti l'anzianità acquisita.

### Art. 2.

Le disposizioni di cui al precedente articolo 1 si applicano anche nei confronti del personale ivi previsto, collocato a riposo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

### Art. 3.

Alla copertura dell'onere derivante dalla applicazione della presente legge si farà fronte apportando la corrispondente riduzione al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.